



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

Ordinanza n°/...../.....
9 / 2023

Prot. n. 18557

OGGETTO: Divieto di assembramenti, bivacchi, divieto del gioco del calcio e obbligo del rispetto di orari a tutela della quiete pubblica nelle Piazze Casaroli e XX Settembre.

IL SINDACO

Premesso che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti e commercianti che lamentano episodi di disturbo alla quiete pubblica conseguenti a condotte di assembramento, di schiamazzi notturni e di mancato rispetto delle regole di civile convivenza in luoghi pubblici in specie Piazza XX Settembre e Piazza Card. Casaroli che è il luogo antistante la nostra Collegiata a cui è dovuto particolare rispetto;

Considerato altresì che la pratica del gioco con il pallone in detti luoghi rappresenta pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato e contribuisce ad aumentare, con schiamazzi ed urla, il disturbo alla quiete specie nelle ore serali e lede il pubblico decoro;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un grave pregiudizio e lesione dei diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche sia per quanto riguarda i privati cittadini sia per quanto concerne le attività commerciali quali bar e negozi in genere, nonché il riposo notturno delle persone;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre e porre in atto strumenti normativi per scoraggiare l'utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

Ritenuto quindi opportuno vietare assembramenti, bivacchi, la pratica del gioco del calcio ed imporre il rispetto di orari allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e garantire la quiete ed il riposo delle persone residenti nei luoghi de quo;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, nonché gli artt. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica e 635 c.p. danneggiamento beni pubblici;

Considerato che il proliferare dei fenomeni di cui sopra è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

Considerato che è indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale

Visto il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

Visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);

VISTI gli art. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica e 635 c.p. danneggiamento beni pubblici;

Visti:

- Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, contenente *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*
- Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

ORDINA

Che a far data dal **12/09/2023** nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ed in particolare nelle Piazze Casaroli e XX Settembre, siano vietati assembramenti, bivacchi, la pratica del gioco del calcio nonché condotte che ledono la quiete pubblica ed il riposo dei residenti in particolare nelle ore serali/notturne dalle ore 21.00 alle ore 08.00, fatto salvo per le rappresentazioni di pubblico spettacolo e/o quelle autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Sono altresì vietati quei comportamenti e quelle condotte che danneggiano monumenti edifici e qualsiasi bene pubblico nelle aree su indicate.

E' altresì vietata ogni forma di bivacco inclusi la consumazione di pasti, bevande e ogni genere di ristoro e l'abbandono di rifiuti se non negli spazi appositamente autorizzati utilizzando i contenitori a ciò destinati.

I genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c (responsabilità civile dei genitori) rispondono civilmente di tutti i danni conseguenti alle condotte illecite dei figli minori.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. modifiche con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=.

E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e al ripristino dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- trasmessa al competente Ufficio Tecnico Comunale affinché venga posizionata la prescritta idonea segnaletica
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni
- trasmessa alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento e alla Locale Stazione di Carabinieri per quanto di competenza.

IL SINDACO
Avv. Lucia FONTANA

